



Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646  
email amministrativo@comune.nureci.or.it – pec amministrativo@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

---

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

---

### DETERMINAZIONE

### AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PERSONALE

### N. 43 DEL 22/02/2021 REG.GEN

### N.6 DEL 22/02/2021

**OGGETTO: Assunzione personale a tempo determinato ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 - Ufficio sociale.**

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 04.01.2021 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all'area amministrativa/personale per il periodo 01.04.2019 sino al termine del mandato di sindaco pro-tempore;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2021 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2021 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17.02.2021 relativa all'assegnazione delle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Richiamato** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019;

**Richiamati:**

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
- l'art. 53, commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"*;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale testualmente recita *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di*

*collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.(....) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”;*

- l'art. 1, comma 557, Legge 311/2004 secondo cui *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

**Rilevato** che la spesa sostenuta per il personale con forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 è pari ad € 69.861,00 e che, essendo questo Ente in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il limite della spesa per il personale da assumere con contratto a tempo determinato è di € 69.861,00, pari al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

**Rilevato** che questo Ente ha rispettato:

- i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2020;
- il limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2021 relativa all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, modificata con delibera della G.C. in data 12.02.2021, nella quale è stata prevista, tra l'altro, l'assunzione di personale con contratto flessibile nell'ambito delle aree sociale;

**Considerato** che :

- il titolare dell'ufficio sociale è stata posta in congedo obbligatorio permanente e pertanto si rende necessario procedere all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

**Richiamata:**

- la ns nota prot. n. 215 del 04.02.2021 con la quale è stata richiesta al Comune di Laconi l'autorizzazione a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali da parte dell'operatore sociale, Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu per il periodo 22.02.2021 – 30.04.2021;
- la vs nota prot. n. 1110/2021 del 18.02.2021 con la quale si autorizza il dipendente, Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu, cat. D posizione economica D2, con contratto a tempo indeterminato e pieno, a prestare attività lavorativa per n. 12 ore settimanali per il periodo 22.02.2021 – 30.04.2021;

**Ritenuto** di dover impegnare le somme necessarie per provvedere all'assunzione di cui sopra e di approvare l'allegato schema di contratto individuale, che forma parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Attestata**, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n.267/2000;

**Ritenuto**, pertanto, necessario ed urgente sostituire il titolare dell'ufficio Sociale;

#### **DETERMINA**

**Assumere**, con contratto a tempo determinato e parziale, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il dipendente del Comune di Laconi, Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu, cat. D, posizione economica D2, per n. 12 ore settimanali per il periodo dal 22.02.2021 al 30.04.2021, in sostituzione della titolare dell'ufficio sociale;

**Dato atto** che il suddetto rapporto di lavoro, a tempo determinato e parziale, dovrà svolgersi presso l'ufficio sociale al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Laconi, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza;

**Di approvare** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale;

**Dare atto** che al suddetto dipendente viene riconosciuto il trattamento economico della categoria di appartenenza previsto dal vigente C.C.N.L. EE.LL., rapportato alle ore effettive di lavoro;

**Imputare** la relativa spesa sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021, e che la stessa sarà esigibile entro il 31.12.2021, a carico dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Codifica	Stanziamento	Esigibilità
1920	12.07 – 1.01.01.01.006	€ 2.250,00	2021
1920/1	12.07 – 1.01.02.01.001	€ 550,00	2021
1920/2	12.07 – 1.02.01.01.001	€ 250,00	2021

**Trasmettere** il presente atto, al fine di renderlo esecutivo, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Disporre** la pubblicazione del presente atto, oltre che all'albo on-line, nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

firmato digitalmente

CONCAS SANDRINO